



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 26 del 30.07.2026)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 6 – Definizione agevolata in caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	6
Articolo 7 – Comunicazioni tra le parti	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - ☐ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - ☐ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - ☐ Tassa sui rifiuti (TARI) Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
 - ☐ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
 - ☐ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni
 - ☐ canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
 - ☐ canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati nel periodo compreso dal 01.07.2022 al 31.12.2023;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel periodo compreso dal 01.07.2022 al 31.12.2023.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle sanzioni amministrative non tributarie;

- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di:
- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
 - ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Entro il 15.09.2026, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione sulla base di un modulo che verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.
2. Entro i 60 giorni successivi, e comunque entro il 15.11.2026, il concessionario comunicherà i carichi pendenti definibili oltre alle modalità di adesione definitiva, adesione che dovrà essere manifestata dal contribuente entro gli ulteriori 30 giorni, e comunque entro il 15/12/2026.
3. Entro i successivi 30 giorni il concessionario invierà al contribuente l'unica rata o eventualmente, in caso di espressa richiesta, il piano rateale a cui attenersi nell'adempimento delle nuove obbligazioni tributarie attenendosi ai seguenti criteri di cui al regolamento generale delle entrate:
 - a) Le somme dovute, se di importo superiore ad € 200,00 (duecento), possono essere versate anche ratealmente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al

saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

b) Le rate saranno determinate nel modo seguente, con un minimo di Euro 100,00 a rata:

- fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 200,01 ad euro 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da euro 500,01 ad euro 1.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da euro 1000,01 ad euro 1.500,00 fino ad un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 ad euro 3.000,01 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da euro 6.000,00 ad euro 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- per importi superiori a 20.000 € fino ad un massimo di 72 rate mensili.

4. Il termine di scadenza per il pagamento in un'unica soluzione è fissato al 15 gennaio 2027. In caso di ammissione al pagamento rateale, la prima rata è fissata al medesimo termine del 15 gennaio 2027, mentre le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il debitore indica la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
8. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà avvenire esclusivamente mediante bollettini PagoPA prodotti dal concessionario.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e. il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata delle somme dovute determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere e l'estinzione/sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della prima rata, superiore a cinque giorni, ovvero di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la definizione agevolata si intende inefficace. Conseguentemente, il debitore decade dai relativi benefici e il debito originario è ripristinato per il debito originario, comprensivo di sanzioni ed interessi. L'Ente mediante il concessionario procede, altresì, alla immediata ripresa delle attività di riscossione coattiva, con il ripristino dell'efficacia dell'ultimo atto emesso in relazione alla partita oggetto di riscossione, senza necessità di emissione di un nuovo atto.
2. I versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme per le quali si è verificata la decadenza dalla definizione agevolata non potranno essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
4. La decadenza dalla definizione agevolata si sostanzia in automatico senza quindi l'invio formale di una comunicazione.

Articolo 6 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, si tiene conto degli importi già versati. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 7 – Comunicazione tra le parti

1. Ai fini delle comunicazioni, nell'istanza di adesione alla definizione agevolata il debitore deve indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È consentito eleggere domicilio presso un indirizzo digitale PEC mediante apposita delega.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.